



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.241 del 21/11/2018 – 21/12/2018 Udienza pubblica del 20/11/2018
Massima n. 1:	<p>Titolo: Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Pubblico impiego – Norma della Regione autonoma Valle d’Aosta - Graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall’Azienda unità sanitaria locale (AUSL) della Valle d’Aosta in scadenza nell’anno 2018 – Proroga dell’efficacia delle graduatorie - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Vero è che alle disposizioni statali che pongono limiti transitori alla facoltà delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni viene riconosciuta la natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art.97 Cost.), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio e a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche. Nel caso di specie, tuttavia, va considerato che le assunzioni da parte della AUSL la spesa (per il personale) del settore sanitario nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste, senza oneri a carico del bilancio statale. Pertanto lo Stato, non concorrendo al finanziamento della spesa sanitaria, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che possano incidere sulla potestà legislativa regionale. L’impugnato art.22, comma 1, disciplina l’efficacia temporale di graduatorie di procedure selettive pubbliche e spiega la propria efficacia nella fase anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale. La disciplina di tale articolo non è quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento</p>



	<p>civile. La norma deve invece essere ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma in materia di ordinamento e organizzazione amministrative regionale, ai sensi dell'art.117, quarto comma, Cost.</p> <p>La proroga di ulteriori dodici mesi dell'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) della Valle d'Aosta in scadenza nell'anno 2018, non viola il principio del buon andamento dell'amministrazione.</p> <p>Anzi, la stessa proroga, risponde all'esigenza di assicurare tale principio, rendendo disponibile un'immediata provvista di risorse umane, così da assicurare l'erogazione di prestazioni volte a garantire il diritto alla salute.</p> <p>Del resto le peculiari esigenze spiegano e giustificano la previsione della proroga delle graduatorie selettive bandite dalla AUSL.</p> <p>Quanto infine all'asserita violazione del principio di eguaglianza (art.3 Cost) è sufficiente osservare che "il riconoscimento stesso della competenza legislativa della Regione comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell'art.117 della Costituzione (v. sentenza n.447 del 1988)" (sentenza n.277 del 1995).</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 22, c. 1°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22/12/2017, n. 23.</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art.3; Costituzione art.97; Costituzione art.117, secondo comma, lettera l), e terzo comma.</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it